

## **FURTO E PORTAVALORI**

A parziale rettifica delle Condizioni di Assicurazione di seguito riportate, valgono le seguenti modifiche e integrazioni:

### **Definizioni:**

**Valori:** dopo le parole “ qualsiasi carta rappresentante valori” si aggiunge “(titoli di viaggio, abbonamenti e grattini)”;

### **Condizioni particolari**

#### **Art. 4.2 Portavalori e Ausiliari del traffico**

**Al primo punto, dopo le parole “persona incaricata del trasporto valori e Ausiliari del traffico”;**

**Al secondo punto, dopo le parole “ la persona incaricata del trasporto e l' ausiliario del traffico”;**

**Al terzo punto, dopo le parole “ alla persona incaricata del trasporto e all'ausiliario del traffico”;**

### **Condizioni particolari aggiuntive**

#### **Caratteristiche dei mezzi di custodia**

**Viene inserita un'altra tipologia di mezzo di custodia:**

**Armadio metallico realizzato in lamiera di acciaio spessore 30/10. Sistema di chiusura con chiave a doppia mappa in triplice espansione che chiude l'armadio sia in senso verticale che orizzontale – peso Kg. 245 circa.**

## **FURTO E PORTAVALORI**

### **RISCHI INDUSTRIALI E COMMERCIALI**

#### **I LOCALI OVE VENGONO DEPOSITATI I VALORI IN CASSAFORTI E/O ARMADI METALLICI:**

- **Piazza Plebiscito n. 20 con ingresso da:**
  - o **Piazza Plebiscito n.20 (Ufficio recupero crediti)**
  - o **Via Chiarelli (sezione Elettricità)**
  - o **Via Chiarelli (sezione Trasporti Urbani)**

<b>PARTITE ASSICURATE</b>	<b>SOMMA ASSICURATA</b>
1 CONTENUTO	EURO 5 000,00
2 VALORI**	EURO 60 000,00
3 PORTAVALORI e AUSILIARI DEL TRAFFICO	EURO 60 000,00

\*\* L'assicurazione deve essere prestata, relativamente alla sola garanzia furto, a condizione che i valori siano posti in Casseforti e/o Armadi metallici aventi le caratteristiche definite all'art " Caratteristiche dei mezzi di custodia" di cui alla sezione di polizza 5) Condizioni particolari aggiuntive

Relativamente alla garanzia accessoria rapina, i valori potranno essere ovunque posti , purchè all'interno dei locali indicati in polizza

PREMESSA

Il presente contratto di assicurazione è stipulato in applicazione del DLGS 209/05 e del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni nonché in armonia al corpo di leggi italiane che regolano le gare pubbliche sottosoglia.

## **DEFINIZIONI**

I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano:

### **LEGGE**

Il Decreto Legislativo n° 209 del 2005 denominato codice delle assicurazioni.

### **REGOLAMENTI**

I regolamenti di esecuzione della predetta Legge emanati dall'organo di vigilanza sulle assicurazioni.

### **IMPRESA**

Compagnia / Società assicuratrice.

**AZIENDA O SOCIETÀ (S.p.A.)**

### **CONTRAENTE E ASSICURATO**

AMET TRANI Piazza Plebiscito n.20

### **CAPITOLATO**

Complesso di norme contrattuali richiesto dal Contraente Pubblico o di pubblica utilità

### **ASSICURAZIONE**

Il contratto di assicurazione redatto in conformità al Capitolato di oneri approvato ovvero con quest'ultimo coincidente.

### **POLIZZA**

Il documento che prova l'assicurazione.

### **PREMIO**

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa a fronte dei rischi coperti.

### **RISCHIO**

La probabilità che si verifichi il sinistro in base al grado di pericolosità dell'attività svolta dal contraente.

### **SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il risarcimento del quale è prestata l'assicurazione.

### **RISARCIMENTO**

La somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato o trasportato in caso di sinistro.

**INDENNIZZO DIRETTO:** la somma pagata dall'impresa delegataria alla ATPL assicurata per sinistro attivo, ai trasportati sull'autobus e al conducente dello stesso in ambito previsto dalla legge.

### **FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA**

Limite massimo dell'importo per sinistro del risarcimento o quota di esso da rimborsare all'impresa da parte del Contraente e assicurato nei limiti di quanto pagato dall'impresa a titolo di risarcimento del danno.

### **COSE**

Sia gli oggetti materiali che gli animali.

## Descrizione dell'attività del contraente prevista dallo Statuto Sociale

La società si occupa:

- a) produzione, acquisto, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita d'energia elettrica;
  - b) produzione, acquisto, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita di gas e di calore per uso domestico ed industriale;
  - c) acquisto e gestione ed esercizio di reti per le telecomunicazioni, in cavo o via etere, ed il vettoriamento di segnali telematici ed audio-video;
  - d) gestione ed esercizio d'impianti di cogenerazione e d'energia alternativa;
  - e) il trasporto e la mobilità pubblica e privata di persone e cose in ogni forma e con ogni mezzo in territorio, urbano, suburbano, extraurbano e tutte le attività connesse alla mobilità individuale e collettiva;
  - f) gestione ed esercizio d'infrastrutture per il trasporto;
  - g) gestione ed esercizio e vigilanza di parcheggi, autosili ed autostazioni sia in struttura sia su strada, compresa la rimozione e bloccaggio autoveicoli;
  - h) gestione ed esercizio d'attività di rimessaggio portuali e di trasporto marittimo;
  - i) servizi coordinati all'assistenza, alla mobilità individuale e collettiva, alla gestione dell'informazione degli automobilisti, dei clienti del trasporto e di tutti gli altri utenti della strada;
  - j) gestione ed esercizio d'impianti semaforici di segnaletica luminosa;
  - k) gestione ed esercizio d'impianti tecnologici finalizzati alla regolamentazione del traffico veicolare;
  - l) progettazione e gestione di piani di viabilità;
  - m) gestione ed esercizio d'impianti di pubblica illuminazione;
  - n) attività connesse, accessorie ed affini alle attività di cui alle precedenti lettere;
  - o) gestione, manutenzione ed esercizio d'acquedotto e fognatura;
  - p) la società svolge le attività di consulenza e del rispetto della normativa vigente,
- La Società provvede all'esercizio di tutte le attività sopra descritte in via diretta o anche attraverso partecipazioni ed interessenze in altre imprese e società, italiane ed estere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.
- Nell'ambito dei servizi gestiti la competenza della Società comprende le fasi di progettazione e costruzione degli impianti, collaudo ed esercizio degli stessi in ambito territoriale nazionale ed internazionale.
- Oltre ai servizi di cui sopra la Società potrà assumere la gestione, diretta o per il tramite di società controllate, previa le opportune verifiche di fattibilità, dei seguenti ulteriori servizi e attività:

- 1) consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa, gestionale, di progettazione/studi di fattibilità, di direzione lavori di manutenzione impiantistica che siano fondati sul profilo delle competenze aziendali in relazione ai settori simili o collegati al proprio;
- 2) assumere contratti anche con altri soggetti per l'esercizio delle attività previste nel proprio oggetto sociale;
- 3) provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie nei settori indicati;
- 4) esercitare qualsiasi attività o servizio connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare alle attività di cui sopra;
- 5) gestire, senza limiti territoriali, le attività di cui innanzi direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge.

#### REQUISITI DELL'IMPRESA ASSICURATRICE

Ai sensi del D.Lgs. 209/05 l'Impresa ..... è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. .... del ..... pubblicato in G.U. n. .... del .....

Ovvero, se avente sede nella U.E., è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni in Italia in virtù dell'elenco redatto dall'organo di vigilanza sulle assicurazioni e pubblicato nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale con aggiornamento, almeno annuale.

Dette imprese estere in regime di libera prestazione dei servizi devono dichiarare nel Capitolo d'oneri, oltre ai dati previsti per tutte le imprese, anche il nome e l'indirizzo del rappresentante in Italia per la gestione dei sinistri (vedi paragrafo 2.14).

Inoltre il D.Lgs. 209/05 prevede:

- la nullità dei contratti conclusi con imprese di assicurazioni non autorizzate (art.167);
- Regola, ad integrazione dell'art. 1902, I° comma del Cc gli effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione (Art.1681):
- Regola gli effetti della liquidazione coatta ad integrazione dell'art. 1902.02° comma Cc.
- regola l'attività degli intermediari attraverso la gestione dell'albo unificato agenti e broker.

#### Art. 1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

##### 1.1 PROVA DEL CONTRATTO

Il presente contratto e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Non è richiesta la registrazione del contratto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della gerenza o agenzia dell'Impresa che concede la copertura assicurativa ovvero del broker che gestisce i contratti per conto dell'assicurato.

1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza (art. 1901 II cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

1.3 DURATA DEL CONTRATTO.

A fronte della stabilizzazione del rapporto nel tempo la contraente è disposta a rivedere le clausole dei capitoli non gradite all'impresa attraverso una procedura negoziata, ovvero ad inserirne delle altre di reciproco gradimento quali l'estensione dei vantaggi contrattuali all'utenza fidelizzata (abbonati) e in minor parte a quella ordinaria. A promozione di questa opzione negoziata sulla poliennalità scontata la contraente può impegnarsi ad attivare una stazione di Risk-Management attivo volta a tenere sotto controllo il rischio del trasporto a cominciare dalla attuazione della manutenzione programmata di bus, linee, officina ed altre attività.

L'attivazione di questo punto avverrà eventualmente nel corso della trattativa negoziata in gara.

1.4 PAGAMENTO FRAZIONATO DEL PREMIO ANNUO

L'Impresa s'impegna di concedere, a richiesta del Contraente, il frazionamento del premio annuo. In tal caso il Contraente, a richiesta dell'Impresa,

è tenuto al pagamento dei diritti di frazionamento nella misura indicata negli Allegati.

1.5 FORMA DEI RAPPORTI FRA LE PARTI CONTRAENTI

La Società si impegna a concordare con l'Azienda assicurata o con il suo broker la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto, dall'atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri, per la quale possono predisporci, di comune accordo, regolamenti e forme di comunicazione on-line.

I rapporti in ogni caso debbono improntarsi a trasparenza, diligenza e correttezza (Art. 1 182-187 D.Lgs. 209/05).

1.6 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora, nel corso del contratto, si verificano variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società. Ove l'azienda assicurata sia in grado di fornire alla Società un certificato di sicurezza rilasciato da Società di Certificazione attestante la rispondenza di tutte l'attività aziendale ai parametri di leggi, regolamenti e buona tecnica, il premio di assicurazione potrà, di concerto fra le parti, essere rivisto in funzione della conseguente diminuzione del rischio.

Analogamente si procederà in presenza di installazione di strumenti di innovazione tecnologica atti a prevenire e monitorare i rischi, nell'ambito degli standard di sicurezza che l'azienda si obbliga ad attivare nella carta della mobilità depositata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. Ove la gestione dei rischi secondo le metodiche di risk-management da parte dell'azienda comporti una riduzione del rapporto sinistri a premi i benefici relativi potranno essere attribuiti, d'intesa fra le parti a partecipazione agli utili.

Si conviene altresì che a richiesta dell'assicurato il mutamento di ragione sociale e/o di proprietà totale ovvero parziale e/o di denominazione dell'azienda non costituiscono, di per sé, variazioni di rischio e che pertanto il contratto mantiene il suo vigore alle stesse condizioni, pur sussistendo l'obbligo alla comunicazione all'assicuratore da parte dell'azienda. Sono esclusi i casi di fusione, concentrazione o scissione d'impresa che



comportano una modifica effettiva del rischio.

1.7. VARIAZIONI TARIFFARIE E DIRITTO DI RECESSO

In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse con l'applicazione di regole evolutive, superiori al tasso programmato di inflazione, il contraente può recedere dall'assicurazione entro il giorno precedente la scadenza del contratto (art. 172 D.Lgs. 209/05)

1.8 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del presente contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Nel caso di dichiarazioni inesatte e/od omissioni fatte con dolo o colpa grave l'Impresa esercita il diritto di rivalsa verso il Contraente per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

1.9 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre garanzie polizze da lui stipulate per lo stesso rischio nei rami danni non RC.

Per quanto attiene, invece, le polizze eventualmente stipulate dall'assicuratore diverso dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio con premio conseguente, ove ne ricorrano le condizioni.

1.10 ONERI FISCALI E RESPONSABILITÀ FISCALE DELL'IMPRESA

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verificano in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza contrattuale, anche rateale. Per quanto

attiene i conguagli, gli eventuali storni di premio a favore del contraente danno diritto a quest'ultimo di fruire anche delle restituzioni fiscali relative, se in quanto dovute all'assicuratore.

L'impresa si impegna a prestare comunque la garanzia anche nel caso in cui il premio pagato venga pignorato da Equitalia Spa a seguito della segnalazione di legge effettuata dal contraente.

1.11 FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale o arbitrare il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

1.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED AI REGOLAMENTI ISVAP

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. 209/05 ed evoluzione regolamentare ISVAP.

Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti.

1.13 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

## Norme relative all'assicurazione **Furto**

### Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose Stesse:

a) violandone le difese esterne mediante:

a 1) rottura, scasso;

a 2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;

b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto dal comma a 1).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo

### Art. 3.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive; terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;

d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:

d 1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti, intendendosi per tali i locali in cui esistono uno o più vani di transito, non protetti da serramenti privi di luci e chiusi con serrature, catenacci o altri congegni simili;

d 2) da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere (tranne dipendenti);

d 3) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;

d 4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;

e) indiretti quali mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

f) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro

### **Art. 3.3 - Detrazioni - Scoperti**

In caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa; sotto pena di decadenza da ogni diritto di indennizzo, farlo assicurare da altri. Tale scoperto sarà pari al:

- 5% relativamente alla partita 1) Contenuto, aumentato al 20% qualora in caso di furto dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiusura dei locali presentino caratteristiche inferiori a quelle previste dall'art. "Mezzi di chiusura dei locali" delle "Condizioni Particolari"; detto aumento di scoperto non verrà tuttavia applicato quando le difformità riguardino mezzi di protezione e chiusura diversi da quelli violati dai ladri per introdursi nei locali;
- 20% qualora il furto o la rapina delle cose assicurate fosse commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovino nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato. Se detto scoperto è operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto in polizza, la detrazione totale sarà pari al: 25% dell'indennizzo;
- 00% relativamente alla partita Valori, limitatamente alla garanzia rapina;
- 00% relativamente alla garanzia prevista dall'art. "Portavalori" delle "Condizioni Particolari";

Nel caso in cui sia operante il disposto dell'art. "Assicurazione presso diversi assicuratori", l'indennità sarà determinata senza tenere conto dello scoperto che sarà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

### **Art. 3.4 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### **Art. 3.5 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o, l'Assicurato deve:

- a) dare avviso alla Società entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;

- d) adoperarsi, immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui ai commi c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente

Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) tenere a disposizione, fino ad avvenuta liquidazione del danno, tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, -per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi

### **Art. 3.6 - Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo

### **Art. 3.7 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da una persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno, intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

### **Art. 3.8 - Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate; nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate sottratte e/o danneggiate,

determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art "Determinazione dell'ammontare del danno";

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art "Procedura per la valutazione del danno", comma b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti

I risultati delle operazioni di cui ai commi c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria

### **Art. 3.9 - Determinazione dell'ammontare del danno**

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate - col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro

### **Art 3 10 - Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria

### **Art 3.11 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro**

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza e gli eventuali limiti di indennizzo si intendono ridotti; con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio

Qualora, a seguito del sinistro stesso, la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il

termine del periodo di assicurazione in corso

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art "Recesso in caso di sinistro"

### **Art. 3 12 - Forma dell'assicurazione**

Relativamente alle cose assicurate con la presente polizza, non si farà luogo, qualunque sia il valore risultante al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art 1907 del Codice Civile

### **Art. 3.13 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori

### **Art 3 14 - Pagamento dell'indennizzo**

verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dall'Art "Esclusioni" commi c) e d)

Se l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento, può richiedere:

- a) l'attestazione del tribunale civile circa la non apertura, di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- b) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura

### **Art 3 15 - Recupero delle cose rubate**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto

### **Art 3 16 - Diritto di ispezione**

La Società ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l'Assicurato ha l'Obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni

### **Condizioni Particolari**

#### **Art. 4 1 - Mezzi di chiusura dei locali**

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da impianto di videosorveglianza esterna ed interna, nonché la sede aziendale viene presidiata

Le compagnie dovranno provvedere alla verifica delle condizioni da riportare in polizza

#### **Art. 4.2 Portavalori**

Limitatamente ai valori, l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di Euro 60 000,00 anche per:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, ossia compiuto con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia addosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona incaricata del trasporto i valori medesimi;
- la rapina commessa sulla persona dell'Assicurato, sui suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, anche al di fuori dei locali dell'Assicurato, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, alla posta, ai fornitori e/o clienti o viceversa

#### **Art. 4 3 - Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell'Assicurato**

A parziale deroga dell'Art "Esclusioni", comma d), la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'Art "Oggetto dell'Assicurazione", anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza, interna dei locali stessi;



- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi

#### **Art 4 4 - Garanzie accessorie**

L'assicurazione di cui alla presente polizza è estesa:

- a) alla rapina posta in atto all'interno dei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali indicati in polizza;
- b) ai furti commessi:
- attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, ed inferriate con rottura del vetro retrostante;
  - durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine - purché fisse, e le porte-vetrine - purché efficacemente chiuse - rimangono protette anche da solo vetro fisso;
  - con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio;
- c) ai guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina, consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, fino a concorrenza di un importo pari a Euro 2 000,00 senza applicazione di eventuali detrazioni dall'indennizzo previste in polizza

#### **Art 4 5 - Assicurazione degli archivi**

L'assicurazione di cui alla presente polizza è estesa sino alla concorrenza di Euro 3 000,00:

- ai danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione degli stessi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi. L'importo dell'indennizzo per ciascun documento o registro (o per più documenti o registri che nel loro insieme costituiscano un'unica pratica o un unico affare) non potrà superare il 5% della somma totale assicurata

#### **Art 4 6 - Danni precedenti**

La mancata dichiarazione di danni della medesima natura di quelli indennizzabili ai sensi della presente polizza che abbiano colpito le cose assicurate od altre cose pertinenti ad attività imprenditoriali del Contraente e dell'Assicurato, precedentemente la stipulazione del contratto, non può essere invocata dalla Società quale motivo di non indennizzabilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede

#### **Condizioni Particolari Aggiuntive**

##### **Indennizzo in mancanza di chiusura dell'istruttoria**

A parziale deroga dell'Art "Pagamento dell'indennizzo" l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo o di anticipi anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, purché presenti fidejussione bancaria, di gradimento alla Società, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del

diritto all'indennizzo

### **Reintegro automatico delle somme assicurate a seguito di sinistro**

A parziale deroga dell'Art "Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro", si conviene che, in caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo sono automaticamente e con pari effetto reintegrati nei valori originari, impegnandosi il Contraente a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo eventuale

L'ammontare complessivo dei reintegri automatici, dopo ogni sinistro, non potrà tuttavia superare, in uno stesso periodo di assicurazione, la somma assicurata per ogni singola partita o singolo limite di indennizzo relativo alla partita stessa

Resta comunque ferma la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art "Recesso in caso di sinistro"

### **Proroga dei termini di denuncia dei sinistri**

A parziale deroga dell'Art "Obblighi in caso di sinistro", si conviene che i termini utili per la denuncia del sinistro si intendono triplicati

### **Proroga del termine di pagamento del premio**

A parziale deroga dell'Art "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia", si precisa che il termine utile per il pagamento del premio delle rate successive viene elevato da 15 a 30 giorni

### **Caratteristiche dei mezzi di custodia**

#### **Cassaforte di Grado A**

- Pareti e battente di adeguato spessore costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con i soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione ecc)
- Movimento di chiusura manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente Sul lato cerniere possono essere in ogni caso, adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incasso antistrappo Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti; rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali
- Peso minimo: 200 Kg

La compagnia dovrà descrivere in polizza le caratteristiche al momento della stipulazione del contratto di assicurazione -

### **Condizioni Particolari Aggiuntive**

A parziale deroga della condizione guasti cagionati dai ladri il limite di indennizzo ivi previsto deve intendersi elevato ad € 5 165 -

A parziale deroga della garanzia portavalori lo scoperto ivi previsto deve intendersi annullato

## DICHIARAZIONI

**Il Contraente e/o l'assicurato dichiara che:**

### **Precedenti sinistri**

Nel triennio precedente l'espletamento della gara per l'aggiudicazione e per la emissione della polizza conseguente, non si sono verificati sinistri causati da eventi in relazione ai rischi previsti dalla polizza

### **Precedenti coperture assicurative annullate**

Nel triennio precedente l'espletamento della gara per l'aggiudicazione e per la emissione della polizza conseguente, non sono state annullate per sinistri coperture assicurative aventi per oggetto i medesimi rischi garantiti ed assicurati